

Allegato alla D.G.P. n. 428 R.V. del 11 ottobre 2010



OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AVVIO DI LAVORATORI/TRICI SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

TRA

La Provincia di Brescia, rappresentata dal Presidente pro tempore, On. Dr. Daniele Molgora domiciliato ai fini della presente intesa presso la Sede sita in Brescia, Palazzo Broletto, P.zza Paolo VI 29, di seguito "Provincia":

E

La Corte d'Appello di Brescia, con sede in Brescia, via Lattanzio Gambara 40, nella persona della Presidente Dott.ssa Graziana Campanato, domiciliata presso la Corte di Appello di Brescia, di seguito "Corte di Appello":

E


La Procura Generale della Repubblica di Brescia, presso la Corte di Appello di Brescia, con sede in Brescia, via Lattanzio Gambara, 40, nella persona del Procuratore Generale della Repubblica Dott. Guido Papalia, domiciliato presso la sede della Procura Generale della Repubblica, di seguito "Procura Generale".

Premesso che

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 all'art. 15 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

- Il Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 all'art. 7) prevede che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare direttamente i lavoratori sospesi a zero ore, percettori del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché i destinatari del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, per svolgere prestazioni di attività socialmente utili;

- Gli uffici giudiziari distrettuali presentano alcune criticità funzionali a livello amministrativo sotto il profilo delle risorse umane e pertanto hanno chiesto alla Provincia



di collaborare, per potenziare alcune attività amministrative dei servizi giudiziari e migliorare il servizio ai cittadini.

Art.1 – Oggetto

Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

La Provincia, la Corte di Appello e la Procura Generale intendono realizzare forme di collaborazione, finalizzate all'utilizzo di massimo 100 lavoratori/trici socialmente utili, presso gli uffici giudiziari a supporto del personale in servizio.

L'utilizzo di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, né il pagamento di una retribuzione.

I lavoratori saranno impegnati per massimo 20 ore settimanali e per un periodo massimo di sei mesi rinnovabile per altri sei mesi.

Art. 2 – Modalità di avvio dei lavoratori/trici socialmente utili

La Corte di Appello e la Procura Generale si impegnano a fornire alla Provincia, Area Sviluppo Economico, Centri per l'Impiego, il fabbisogno relativo all'avvio dei lavoratori/trici socialmente utili, indicando, nello specifico, il numero dei lavoratori da avviare, la durata dell'utilizzo, la descrizione dell'attività da svolgere ed eventuali titoli di studio richiesti, oltre alla qualifica.

La Provincia, tramite i Centri per l'Impiego, sulla base del fabbisogno indicato, si impegna ad individuare in base all'effettiva disponibilità e ad assegnare alla Corte di Appello e alla Procura Generale i lavoratori/trici iscritti nelle liste di mobilità, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e tramite selezione di idoneità/non idoneità che avverrà alla presenza delle parti firmatarie.

Art.3 – Impegni della Corte di Appello e della Procura Generale

La Corte di Appello e la Procura Generale, effettuate nei termini di legge le comunicazioni obbligatorie dei lavoratori socialmente utili ritenuti idonei sul sistema telematico COB-SINTESI della Provincia, si impegnano a darne comunicazione alla Provincia.

La Corte di Appello e la Procura Generale si impegnano a comunicare alla Provincia, Area Sviluppo Economico, il riepilogo relativo ai lavoratori/trici socialmente utili, impiegati nei sei mesi precedenti.

La Corte di Appello e la Procura Generale si impegnano a dare immediata comunicazione alla Provincia – Centro per l'Impiego – di ogni variazione che dovesse determinare l'interruzione del rapporto.

La Corte di Appello e la Procura Generale si impegnano a garantire ai lavoratori socialmente utili un trattamento giuridico nel rispetto della disciplina vigente nonché ad osservare gli obblighi previsti in materia di sicurezza del lavoro.

Art.4 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna ad attivare la copertura assicurativa INAIL, contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la copertura per gli infortuni in itinere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 38/2000 oltre alla copertura per la responsabilità civile verso terzi.

Fermo restando che ogni adempimento, onere, responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro è in capo agli uffici giudiziari che utilizzano il lavoratore.

Art. 5 – Durata

Il presente protocollo ha durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione delle parti e può essere rinnovato, previo accordo delle parti, da manifestarsi con atto scritto.

Art.6 – Oneri finanziari

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente protocollo non comporta oneri finanziari ulteriori se non quelli ivi previsti.

Art.7 – Spese di bollo e di registrazione


Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Brescia, 25.X.2010


Provincia di Brescia

Il Presidente On. Dr. Daniele Molgora



Corte di Appello di Brescia

La Presidente Dott.ssa Graziana Campanato



Procura Generale della Repubblica

Il Procuratore Generale della Repubblica Dr. Guido Papalia

